

Codice A1419A

D.D. 15 dicembre 2021, n. 2072

Associazione "AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA ONLUS", con sede in Valperga (TO). Presa d'atto della modifica dello Statuto.



ATTO DD 2072/A1419A/2021

DEL 15/12/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: Associazione "AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA ONLUS", con sede in Valperga (TO). Presa d'atto della modifica dello Statuto.

Premesso che:

con nota acquisita al prot. n. 14296 del 22.02.2021, è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private del nuovo Statuto dell'Associazione "AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA ONLUS", C.F. 92509920010, con sede in Valperga (TO), Piazza della Chiesa n. 1;

l'Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 07.08.2014 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private della Regione Piemonte al n. 1167;

l'Associazione "AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA ONLUS" ha deliberato l'approvazione di un nuovo testo dello Statuto, al fine di adeguarlo al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, come da atto rep. n. 2315 del 13.10.2020, a rogito del Dott. Alessandro Adami, notaio in Torino, registrato presso l'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Torino I in data 27.10.2020 al n. 42381;

vista la nota prot. n. 40566 del 16.11.2021, in cui veniva richiesta l'integrazione della documentazione inoltrata, riscontrata con nota prot n. 43734 del 09.12.2021;

considerato che, ai sensi dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, per le ONLUS continuano ad applicarsi le norme previgenti all'istituzione del Registro Unico del Terzo Settore;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall'art. 104 comma 2 del citato D.Lgs.

117/2017;

preso atto che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo "ETS";

dato atto del mancato rispetto dei termini del procedimento conseguente all'eccessivo carico di lavoro dell'ufficio competente, fino al 31.5.2021 afferente al Settore Contratti – persone giuridiche – espropri – usi civici;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private;

visto il D.P.R. n. 361/2000;

visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 29/93;
- artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- D.G.R. n. 1 - 3615 del 31.07.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle Persone Giuridiche Private;

DETERMINA

Di prendere atto del nuovo Statuto dell'Associazione "AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA ONLUS", con sede in Valperga (TO), allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

di iscrivere al n. 1167 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private il nuovo Statuto, prevedendo inoltre che, allorquando avverrà l'iscrizione presso il Registro Unico del Terzo Settore, di cui al D.Lgs. 117/2017, la denominazione dell'Associazione sarà integrata dall'acronimo "ETS".

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente, in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

ALLEGATO "B" DEL N. 2315/1352

STATUTO

Statuto Sociale dell'Associazione
AMICI DI SAN GIORGIO IN VALPERGA E.T.S.

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni recante "Codice del Terzo Settore", d'ora in avanti indicato come "Codice", l'Associazione Amici di San Giorgio in Valperga E.T.S. siglabile A.S.G. E.T.S.

La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Valperga (Torino, presso la Casa Parrocchiale, sita in piazza della Chiesa n. 1.

Le eventuali variazioni della sede legale non comportano modifica statutaria, se avvengono all'interno dello stesso Comune, e devono essere comunicate entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di Pubblici Registri presso i quali l'associazione è iscritta.

La durata dell'Associazione A.S.G. non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 12.

Art. 2

Scopi e finalità

L'Associazione "A.S.G." è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, individuate nel D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460, si prefigge come scopo:

- lo svolgimento di attività nel settore di tutela, promozione e valorizzazione dei beni e del patrimonio d'interesse artistico e storico (Legge 1 Giugno 1939, n. 1089 e D.Lgs 4 dicembre 1997 n.460) nonché in quello della promozione della cultura e dell'arte.

In particolare ha lo scopo di contribuire alla conservazione e alla valorizzazione della chiesa di San Giorgio in Valperga e di altri monumenti e siti storici valperghesi in qualunque modo connessi a tale chiesa.

Art. 3

Attività

Per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività,



l'Associazione "A.S.G." si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- promuovere, di concerto con la parrocchia e gli enti ecclesiastici, con il comune di Valperga e gli enti territoriali, con le competenti soprintendenze, iniziative dirette a favorire la tutela e la valorizzazione della chiesa di San Giorgio e di altri monumenti e siti storici valperghesi in qualunque modo connessi a tale chiesa;
- far conseguire ai propri associati e a tutta la collettività un'approfondita conoscenza storica, artistica, architettonica ed archeologica, finanche costituendo un comitato di esperti e studiosi di riconosciuta competenza nelle discipline di cui all'art. 2 del presente Statuto;

- favorire lo sviluppo del turismo sociale e la promozione turistica di interesse locale

Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'Associazione "A.S.G." intende svolgere le seguenti attività:

salvaguardare e diffondere l'immagine della chiesa di San Giorgio;

progettare, realizzare, sostenere e favorire studi, ricerche e pubblicazioni;

organizzare, di concerto anche con altre associazioni e organizzazioni locali, visite guidate, attività culturali, ricreative e dello spettacolo quali conferenze, convegni, concorsi, mostre, concerti e simili.

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'Associazione "A.S.G.", inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs n. 117/2017, può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo i criteri ed i limiti definiti con appositi decreti ministeriali. L'assemblea potrà limitare l'esercizio delle attività diverse di cui all'art. 6 D.Lgs n. 117/2017, il cui esercizio è demandato al Consiglio Direttivo che riferirà all'Assemblea in merito ai risultati raggiunti in occasione della predisposizione del bilancio annuale (o rendiconto).

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del Codice.

Stemma e gonfalone.

Lo stemma dell' "A.S.G." riproduce una porzione di archetti pensili in cotto della parete a sud, di colore rosso mattone su sfondo bianco, risalenti al quindicesimo secolo.

Il gonfalone, che in toto o parzialmente riporterà lo stemma, sarà custodito presso il locale museale della chiesa di San Giorgio.

La disciplina per l'uscita del gonfalone alle solenni cerimonie religiose e civili sarà normato da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio dell'Associazione "A.S.G." durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione "A.S.G."
- eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'Associazione "A.S.G."
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

L'Associazione "A.S.G." trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi, ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione "A.S.G." e riconducibile alle disposizioni del Codice;
- attività diverse di cui all'art. 6 del Codice, esercitate ai sensi del precedente articolo.

L'esercizio sociale dell'Associazione "A.S.G." ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli articoli 13 e 14 del Codice e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione "A.S.G." almeno quindici giorni prima della seduta dell'Assemblea dei Soci e può essere consultato da ogni associato.

È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di



finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'Associazione "A.S.G." a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

Il numero dei soci è illimitato. Possono fare parte dell'Associazione "A.S.G." tutte le persone fisiche, in numero non inferiore a sette, che condividono gli scopi e le finalità dell'Associazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

Art 7

Tipologia di soci

Sono membri dell'associazione i soci fondatori.

Sono previste le seguenti tipologie di soci:

1. Onorario

La qualifica di Socio Onorario è riservata alle persone fisiche che abbiano conseguito speciali e documentate benemerienze verso la Chiesa di San Giorgio e/o altri monumenti di interesse dell'Associazione; è deliberata con decisione insindacabile dal Consiglio Direttivo;

2. Ordinario

Aderente e/o nuovo aderente all'Associazione "A.S.G." che ha provveduto al versamento annuale della quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

3. Sostenitore

Aderente e/o nuovo aderente all'Associazione "A.S.G." che partecipa agli scopi dell'Associazione mediante il versamento volontario di un contributo annuale in denaro superiore alla quota associativa ordinaria o mediante un contributo lavorativo e/o professionale volontario, saltuario e temporaneo svolto a titolo gratuito.

Tutti i soci sono tenuti a pagare la quota sociale ordinaria.

Art. 8

Criteri di ammissione ed espulsione dei soci

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e l'attività d'interesse generale svolta. Essa viene deliberata dal Consiglio Direttivo ed è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato, con cui l'interessato stesso si impegna a rispettare lo Statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione "A.S.G.".

Avverso l'eventuale rigetto dell'istanza, che deve es-

sere sempre motivata e comunicata all'interessato entro trenta giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea dei Soci. La qualità di socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde:

1)- per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'Associazione "A.S.G.";

2)- per espulsione conseguente a:
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione "A.S.G.";

persistenti violazioni degli obblighi statutari;

3)- per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale.

In ogni caso, prima di procedere all'espulsione di un associato per i motivi sopracitati al punto due devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Per il socio moroso (punto tre) che non regolarizzi il pagamento entro la data dell'Assemblea di approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente l'espulsione è automatica e senza obbligo di contestazione; per tali soci è data facoltà, a decorrere dall'anno successivo, di formulare una nuova richiesta di adesione nelle modalità previste dal presente articolo.

L'espulsione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione "A.S.G.", sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione "A.S.G."

Art. 9

Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione "A.S.G." e alla sua attività.

I soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione "A.S.G.", ricevendone informazioni e avendo



facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione "A.S.G.";

- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e delle modifiche allo Statuto;

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo e secondo le modalità eventualmente previste dal regolamento.

I soci sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento nei termini previsti della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei Soci; la quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 10

Organi sociali

Sono organi dell'Associazione "A.S.G.":

- l'Assemblea dei Soci;

- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente;

- l'Organo di Controllo;

- il Soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Art. 11

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione "A.S.G.", regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità, l'Assemblea può eleggere un segretario.

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con dieci giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

Le deliberazioni assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, o da chiunque abbia assunto la presidenza.

Alle adunanze possono essere invitate persone la cui partecipazione sia ritenuta opportuna, senza alcun diritto sociale;

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria se convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione "A.S.G."; è ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12

Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; è valida in seconda convocazione, invece, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto dell'Associazione "A.S.G.".

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio ai sensi dell'art. 13 del Codice;
- discute e approva i programmi di attività;

- elegge tra i soci i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero, e li revoca;
 - nomina e revoca il Soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso in cui i revisori siano esterni all'Associazione "A.S.G.";
 - nomina e revoca l'Organo di Controllo;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo, attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
 - approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni; delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
 - delibera sull'espulsione dei soci;
 - delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla Legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
 - delibera sui ricorsi in caso di rielezione di domanda di ammissione di nuovi associati;
 - delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione "A.S.G.".
- Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati e inserite nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 13

Assemblea straordinaria dei Soci

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione "A.S.G." e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 14

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque fino ad un massimo di undici consiglieri scelti fra i soci, che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 4 mandati consecutivi, salvo

il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Consiglio Direttivo: in tal caso, l'Assemblea dei Soci può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Assemblea che procede all'elezione determina preliminarmente il numero di consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'Associazione "A.S.G." e, in genere, ogni atto contenente una attribuzione o una diminuzione del patrimonio della stessa; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione è ratificata nella successiva seduta dell'Assemblea dei Soci e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea dei Soci provvede alla surroga mediante elezione.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei Soci provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione "A.S.G.", entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea dei Soci della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni della stessa ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione "A.S.G.", fatti salvi quelli che la Legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare, esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;
- redige e presenta all'Assemblea dei Soci il bilancio;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea dei Soci le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Soci le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali

contributi straordinari.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni tre mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con tre giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario o in caso di sua assenza da un consigliere e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente, o da chiunque abbia presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti, la deliberazione si considera non approvata.

Sono ammesse le riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dei Consiglieri che partecipano e votano.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al paragrafo precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 15

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale dell'Associazione "A.S.G." di fronte a terzi e in giudizio;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- sovrintende a tutte le attività dell'Associazione "A.S.G.";

- ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'Associazione "A.S.G.";
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea dei Soci;
- convoca e presiede l'Assemblea dei Soci.

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch'esso eletto dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio Direttivo per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 16

Organo di Controllo

Ai sensi dell'art. 30 del Codice, può essere nominato dall'Assemblea dei Soci un Organo di Controllo, anche monocratico.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche ed integrazioni, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 dello stesso. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati temi.

Art. 17

Soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Ai sensi dell'art. 31 del Codice, l'Assemblea dei Soci nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che può essere monocratico o collegiale. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un collegio, lo stesso è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del collegio è eletto dallo stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica quattro anni e può essere rinominato fino a due volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione "A.S.G." e può assistere alle riunioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 18

Scioglimento

L'Assemblea straordinaria dei Soci può decidere lo scioglimento dell'Associazione "A.S.G." con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea dei Soci nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione, ai sensi dell'art. 9 del Codice.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione "A.S.G.", il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui al comma 1 dell'art. 45 del Codice e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al precedente comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 19

Riferimenti normativi

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del Codice e dei relativi decreti attuativi e della normativa nazionale e regionale in materia.

VISTO PER L'INSERZIONE

TORINO, 13 OTTOBRE 2020
F.to ALESSANDRO ADAMI Notaio

Registrato all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino
1 il 27 ottobre 2020 al N. 42381 Serie 1T con Euro //
Copia conforme all'originale, firmata in ciascun foglio
a norma di legge, rilasciata in carta libera per gli usi
consentiti dalla Legge.

Questa copia è costituita di venti pagine,
Torino, 27 ottobre 2020

Alessandro Adami

